



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Alle Direttrici e ai Direttori
delle Accademie di Belle Arti
dei Conservatori di Musica
dell'Accademia Nazionale di Danza
dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica
degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche
del Politecnico delle Arti
LORO SEDI

e.p.c. alle organizzazioni sindacali
LORO SEDI

**Con preghiera di massima diffusione a tutto il
personale docente e tecnico-amministrativo**

**OGGETTO: cessazione dal servizio del personale docente e tecnico-amministrativo delle
Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei
Conservatori di musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) e del
Politecnico delle Arti per l'anno accademico 2025/2026.**

Alla luce dell'approvazione della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 ("legge di bilancio 2025") – alla quale si fa integralmente rinvio – con la presente nota, si forniscono indicazioni operative relativamente alle modalità ed alla tempistica delle cessazioni dal servizio dal 1° novembre 2025 del personale indicato in oggetto

PERSONALE DOCENTE

1. REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO

Dopo opportuna verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (e come da ultimo emendati dalla l. 207/2024), può presentare istanza di cessazione ai fini del pensionamento:

- a. chi compia 67 anni di età entro il 31 dicembre 2025 avendo maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva (pensione di vecchiaia);
- b. chi maturi, entro il 31 dicembre 2025, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini, con esclusione di qualsiasi arrotondamento (pensione anticipata);



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

- c. chi maturi, entro il 31 dicembre 2025, una anzianità anagrafica di almeno 62 anni e una anzianità contributiva di almeno 41 anni (“quota 103”): tale opzione prevede una pensione ridotta in ragione della minore anzianità contributiva (con calcolo basato esclusivamente sul sistema contributivo per chi matura i requisiti nel corso degli anni 2024 e 2025. Si rinvia all’approfondimento aggiornato in calce alla presente e alla l. 207/2024, art. 1, comma 174);
- d. chi abbia già maturato, entro il 31 dicembre 2022, un’anzianità anagrafica di almeno 64 anni di età e 38 anni di contributi (“quota 102”): tale opzione prevede una pensione ridotta in ragione della minore anzianità contributiva;
- e. chi abbia già maturato, entro il 31 dicembre 2021, un’anzianità anagrafica di almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (“quota 100”): tale opzione prevede una pensione ridotta in ragione della minore anzianità contributiva;
- f. le docenti di sesso femminile che al 31 dicembre 2024 abbiano compiuto 61 anni (requisito che si riduce di un anno per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni), abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e che inoltre siano *caregivers* o abbiano un’invalidità di almeno il 74% (“opzione donna”: si veda l’approfondimento aggiornato in calce alla presente e la l. 207/2024, art. 1, comma 173);
- g. chi ha diritto alla cosiddetta “APE sociale”(si rinvia all’approfondimento aggiornato in calce alla presente e alla l. 207/2024, art. 1, comma 175)

Il pensionamento di cui ai punti c (quota 103), d (quota 102), e (quota 100) e g (APE sociale), fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, purché entro il limite di 5.000 euro lordi annui.

Si segnala, altresì, che per l’accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli, è stato innalzato da 12 a 16 mesi il limite massimo di anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia quale periodo di accredito figurativo per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema contributivo.

2. PERMANENZA IN SERVIZIO FINO A 70 ANNI COMPIUTI

L’articolo 5, comma 3-septies, del decreto-legge n. 228/2021 prevede che “*a decorrere dall’anno accademico 2022/2023, i docenti di ruolo delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono chiedere la proroga della permanenza in servizio fino al termine dell’anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno di età*”.

In base a tale norma, considerate la *ratio legis* e la giurisprudenza in materia, tutti i docenti di ruolo sono trattenuti in servizio, a domanda, fino al termine dell’anno accademico in cui compiono 70 anni, a prescindere dall’anzianità contributiva e senza che la domanda sia sottoposta a valutazioni di natura discrezionale. Tale diritto è riservato al personale già di ruolo.

La permanenza in servizio non rappresenta un vincolo per chi la richiede: i docenti interessati, nei prossimi anni accademici, potranno quindi presentare istanza di cessazione ai fini del pensionamento,



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

con i termini e le modalità che saranno annualmente indicate, alla pari di ogni altro docente che matura i requisiti per il pensionamento. In assenza di istanza di cessazione, la domanda di permanenza in servizio già presentata continuerà ad avere effetto fino al compimento del settantesimo anno.

Ogni Istituzione dovrà notificare **entro il 21 gennaio 2025** una richiesta di opzione tra la cessazione e il trattenimento in servizio ai seguenti docenti:

a) tutti i docenti che compiano 65 anni entro il 31 ottobre 2025 e maturino altresì la massima anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini);

b) tutti i docenti che compiano 67 anni entro il 31 ottobre 2025 e che maturino almeno 20 anni di anzianità contributiva.

L'istituzione dovrà specificare che, esclusivamente nel caso dei docenti rientranti nel gruppo b), la mancata risposta¹ comporta il collocamento a riposo d'ufficio.

Invece, nel caso di docenti con la massima anzianità contributiva e con età al 31 ottobre 2025 pari o inferiore ai 65 anni (ossia docenti che avrebbero diritto alla pensione anticipata, inclusi i docenti rientranti nel gruppo a), e nei confronti dei quali non sussiste l'obbligo di collocamento a riposo), l'assenza di un'istanza di cessazione equivale a una manifestazione di volontà di permanere in servizio.

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

1. REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO

Dopo opportuna verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (e come da ultimo emendati dalla l. 207/2024), può presentare istanza di cessazione ai fini del pensionamento:

- chi compia 67 anni di età entro il 31 dicembre 2025 avendo maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva (pensione di vecchiaia);
- chi maturi, entro il 31 dicembre 2025, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini, con esclusione di qualsiasi arrotondamento (pensione anticipata);
- chi maturi, entro il 31 dicembre 2025, una anzianità anagrafica di almeno 62 anni e una anzianità contributiva di almeno 41 anni ("quota 103"): tale opzione prevede una pensione ridotta in ragione della minore anzianità contributiva (con calcolo basato esclusivamente sul sistema contributivo per chi matura i requisiti nel corso degli anni 2024 e 2025. Si rinvia all'approfondimento aggiornato in calce alla presente e alla l. 207/2024, art. 1, comma 174);

¹ Il termine entro cui rispondere può essere fissato in una data compresa tra lunedì 5 e, al più tardi, lunedì 12 febbraio 2024



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

- d. chi abbia già maturato, entro il 31 dicembre 2022, un'anzianità anagrafica di almeno 64 anni di età e 38 anni di contributi ("quota 102"): tale opzione prevede una pensione ridotta in ragione della minore anzianità contributiva;
- e. chi abbia già maturato, entro il 31 dicembre 2021, un'anzianità anagrafica di almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi ("quota 100"): tale opzione prevede una pensione ridotta in ragione della minore anzianità contributiva;
- f. le docenti di sesso femminile che al 31 dicembre 2024 abbiano compiuto 61 anni (requisito che si riduce di un anno per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni), abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e che inoltre siano *caregivers* o abbiano un'invalidità di almeno il 74% ("opzione donna": si veda l'approfondimento aggiornato in calce alla presente e la l. 207/2024, art. 1, comma 173);
- g. chi ha diritto alla cosiddetta "APE sociale" (si rinvia all'approfondimento aggiornato in calce alla presente e alla l. 207/2024, art. 1, comma 175)

Il pensionamento di cui ai punti c (quota 103), d (quota 102), e (quota 100) e g (APE sociale), fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, purché entro il limite di 5.000 euro lordi annui.

Si segnala, altresì, che per l'accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli, è stato innalzato da 12 a 16 mesi il limite massimo di anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia quale periodo di accredito figurativo per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema contributivo.

2. COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO (novità)

La legge di bilancio 2025 ha **abrogato l'obbligo di collocamento in pensione d'ufficio**, previsto dall'articolo 2, co. 5 del D.L. 101/2013, che imponeva alle pubbliche amministrazioni la risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso del requisito della **pensione anticipata** che avessero raggiunto il limite ordinamentale dei 65 anni di età².

L'istituto del **collocamento a riposo d'ufficio**, dunque, **rimane valido ed efficace solo** nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti per la **pensione di anzianità** (67 anni).

3. RISOLUZIONE UNILATERALE FACOLTATIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO (novità)

² L'art. 1, commi 162-164, della l. 207/2024 ha abrogato l'art. 2, quinto comma, D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, che consentiva alla pubblica amministrazione di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro nei confronti del dipendente che, raggiunto il limite ordinamentale dei 65 anni, avesse maturato i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

La legge di bilancio 2025 **ha abrogato**³ la norma che prevedeva possibilità per le pubbliche amministrazioni di **risolvere in via unilaterale** (c.d. risoluzione unilaterale **facoltativa**) **il rapporto di lavoro per raggiungimento dei requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata** (possibilità precedentemente prevista ex art. 72, comma 11, D.L. 112/2008, abrogata dalla legge di bilancio 2025).

Per l'Istituzione, dunque, **non sarà più possibile** risolvere unilateralmente, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi e con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro con il dipendente che abbia maturato gli anni di anzianità contributiva indicati (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e abbia allo stesso tempo un'età anagrafica inferiore ai 65 anni.

5. TRATTENIMENTO IN SERVIZIO: LE DUE TIPOLOGIE (novità)

Il trattenimento in servizio può essere finalizzato al conseguimento della minima anzianità contributiva per accedere al trattamento pensionistico⁴ (l. 297/1994), oppure, può essere proposto dall'istituzione, in via facoltativa, per proprie esigenze organizzative, previa acquisizione della disponibilità dell'interessato (legge di bilancio 2025).

A. Il personale tecnico-amministrativo che compie 67 anni di età entro il 31 ottobre 2025 e che non è però in possesso di 20 anni di anzianità contributiva (al 31 ottobre 2025) **ha diritto, a domanda**, al trattenimento in servizio ex l. 297/1994. L'istanza deve essere inviata **entro il 3 febbraio 2025**.

Il trattenimento in servizio sarà disposto al massimo fino al 70° anno di età con decreto del Direttore, su proposta del Direttore amministrativo, entro il **17 febbraio 2025**, di cui viene tempestivamente informato il Consiglio d'Amministrazione ai fini della programmazione del personale.

Il trattenimento in servizio NON deve essere inserito nella piattaforma telematica "Portale anagrafiche", dato che in tale piattaforma il personale risulta in servizio finché non viene inserita la relativa cessazione.

La mancata accettazione del trattenimento in servizio (per motivazioni legati all'età o all'anzianità contributiva) dovrà essere notificata agli interessati, con motivata comunicazione, **entro il 18 febbraio 2025**.

³ art. 1, comma 164, l. 207/2024

⁴ L'art. 1 del D.L. 90 /2014 convertito dalla L. 114/2014 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che consentiva il trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Non è stato, invece, oggetto di abrogazione quanto disposto dall'articolo 509 comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che disciplina i trattenimenti in servizio finalizzati al conseguimento della minima anzianità contributiva per accedere al trattamento pensionistico



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

B. Inoltre, la legge di bilancio 2025 introduce una nuova tipologia di trattenimento in servizio **facoltativa**⁵: viene previsto che le PA, per esigenze di carattere organizzativo, possano individuare il personale al quale proporre il trattenimento in servizio, fino al compimento del 70esimo anno di età, previa disponibilità dell'interessato e nei limiti del 10% delle assunzioni autorizzate a legislazione vigente.

La nuova norma dispone, infatti, che *“le pubbliche amministrazioni di cui di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell'interessato, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi [...]. Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età.”*

Ciascuna Istituzione, dunque, **valutate le effettive esigenze organizzative** – primariamente *“per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili”* – potrà individuare il personale al quale proporre il trattenimento in servizio, al massimo fino al compimento del 70esimo anno di età.

Entro il 10 febbraio 2025, il Direttore Amministrativo, verificata la motivata sussistenza dei requisiti, ai fini della programmazione del personale, informa il Consiglio di Amministrazione in relazione alle effettive esigenze organizzative di trattenimento in servizio volontario del personale tecnico-amministrative e acquisisce la disponibilità del personale individuato.

Entro il 17 febbraio 2025, il Consiglio di amministrazione si riunisce per deliberare l'eventuale motivato trattenimento in servizio facoltativo del personale dipendente individuato, di cui ritiene necessario continuare ad avvalersi, previa acquisizione di formale assenso dell'interessato al trattenimento. Si rammenta che, prima di deliberare, ciascuna istituzione dovrà verificare che l'eventuale trattenimento in servizio volontario rientri nel limite individuato per ciascuna istituzione dalla tabella B in calce alla presente nota.

Entro il 17 febbraio 2025, il Direttore, con proprio decreto, disporrà il trattenimento in servizio al massimo fino al 70° anno di età. Contestualmente, l'istituzione interessata, dovrà comunicare al Ministero la richiesta di trattenimento in servizio volontario compilando il seguente **modulo on line** (<https://forms.gle/ZKrzSJpq7KRDCbk58>).

Il trattenimento in servizio NON deve essere inserito nella piattaforma telematica “Portale anagrafiche”, dato che in tale piattaforma il personale risulta in servizio finché non viene inserita la relativa cessazione.

Si segnala che la disposizione di trattenimenti in servizio al di fuori delle previsioni di legge, cui la presente nota si richiama integralmente per agevolarne l'applicazione, può generare contenzioso legale e può essere fonte di responsabilità erariale.

⁵ art.1, comma 165, l. 207/2024



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

TEMPISTICHE

Ogni Istituzione comunica entro il **21 gennaio 2025** al personale docente che compie 67 anni entro il 31 ottobre 2025 o che compie 65 o 66 anni entro tale data e matura al tempo stesso la massima anzianità contributiva l'esigenza di optare tra permanenza in servizio o collocamento a riposo.

Le **domande di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo**, quelle di trattenimento in servizio del personale tecnico- amministrativo che non abbia 20 anni di anzianità contributiva e quelle di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale per il personale tecnico e amministrativo con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministero della Funzione pubblica, dovranno essere presentate all'istituzione di titolarità **entro e non oltre il 3 febbraio 2025**; tutte le domande presentate valgono, per gli effetti, dal 1° novembre 2025.

L'eventuale rinuncia alla domanda di cessazione è consentita esclusivamente **entro la data del 13 febbraio 2025**.

Le domande di permanenza in servizio del personale docente dovranno essere presentate all'istituzione di titolarità **entro il 7 febbraio 2025**, salvo che l'istituzione, nel richiedere di optare tra permanenza in servizio e collocamento e riposo, non abbia indicato un termine successivo (purché entro il 12 febbraio).

Entro il **17 febbraio 2025** le istituzioni dovranno accertare la sussistenza del diritto alla permanenza in servizio del personale docente, del trattenimento in servizio del personale tecnico-amministrativo e al trattamento pensionistico di tutto il personale che ha presentato domanda di cessazione e comunicare l'eventuale mancata maturazione di tale diritto ai dimissionari interessati. Entro la stessa data, dovranno essere adottati i relativi decreti direttoriali e dovrà essere compilato il modulo on line per il trattenimento in servizio facoltativo <https://forms.gle/ZKrzSJpq7KRDCbk58>

L'accettazione delle domande di cessazione dal servizio **si intende avvenuta alla data del 18 febbraio 2025, senza emissione di un atto formale**.

Premesso quanto sopra, le **domande di accesso al trattamento pensionistico** dovranno essere presentate all'INPS gestione ex INPDAP secondo le seguenti modalità, ai sensi della circolare INPS n. 131 del 19/11/2012:

1. presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'istituto previdenziale (www.inps.it), previa registrazione;
2. presentazione della domanda tramite il Contact Center Multicanale (numero verde 803164);
3. presentazione telematica della domanda tramite l'assistenza gratuita dei patronati.

Ai fini della procedibilità della domanda in questione è necessario che la presentazione dell'istanza all'ente previdenziale avvenga secondo dette modalità, rimanendo esclusa qualsiasi altra modalità.

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato dalle competenti sedi dell'INPS.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Entro il 19 febbraio le istituzioni accedono alla nuova piattaforma “Portale anagrafiche” e, dall’Elenco Personale di Ruolo, inseriscono le cessazioni del personale (cliccando sull’icona “+C” in corrispondenza di ciascuna unità di personale da cessare), avendo cura di:

- indicare la decorrenza di ciascuna cessazione (di norma 1° novembre 2025, salvo casi di cessazioni intervenute nel frattempo per dimissioni/decesso/passaggio ad altro impiego/passaggio a profilo superiore/eccetera e non ancora registrate in piattaforma);
- indicare la tipologia di cessazione e gli estremi del relativo provvedimento (nel caso di assenza di provvedimento espresso indicare gli estremi della domanda di cessazione);
- indicare l’anzianità retributiva maturata (che deve essere coerente con l’attuale classe stipendiale di appartenenza), espressa in anni, mesi e giorni, tenendo conto delle eventuali ricostruzioni di carriera.

Le cessazioni in corso d’anno (per motivi diversi dal pensionamento) saranno inseribili in piattaforma da ciascuna istituzione senza bisogno di ulteriori comunicazioni al MUR.

Si rinnova l’invito a verificare accuratamente la situazione anagrafica e contributiva del personale dipendente con riferimento alla normativa vigente – alla quale la presente nota rinvia integralmente – e con l’ausilio dei supporti e degli strumenti messi a disposizione dagli uffici degli enti previdenziali preposti. Si raccomanda, altresì, di provvedere con la massima sollecitudine all’evasione delle pratiche di computo, riscatto e ricongiunzione presentate dal personale.

Si confida nel rispetto dei tempi sopraindicati, inevitabilmente correlati ai successivi adempimenti procedurali inerenti alla gestione del personale e la copertura dei posti vacanti, invitando le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente, possibilmente mediante invio a tutto il personale docente e tecnico-amministrativo.

Cogliendo l’occasione per rivolgere a tutto il personale delle istituzioni un sentito augurio di buon anno nuovo, si porgono

Distinti saluti

LA DIRIGENTE
dott.ssa Sara Lorenzon



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

TEMPISTICA CESSAZIONI E TRATTENIMENTI IN SERVIZIO – A.A. 2025/2026	
Comunicazione ai docenti interessati (chi compie 67 anni entro il 31/10/2025 chi compie 65 o 66 anni entro il 31/10/2025 e matura entro tale data la massima anzianità contributiva) con richiesta di opzione tra collocamento a riposo oppure eventuale permanenza in servizio (fino a max. 70 anni compiuti)	21 gennaio 2025 (martedì)
Scadenza presentazione domande di cessazione (docenti e amministrativi). Per il personale amministrativo : scadenza per la presentazione domande di trattenimento in servizio	3 febbraio 2025 (lunedì)
Scadenza presentazione domanda/opzione di permanenza in servizio (personale docente)	7 febbraio 2025 (venerdì), salvo termine successivo comunicato con la richiesta di opzione (purché entro il 12 febbraio)
Comunicazione del direttore amministrativo al Consiglio di Amministrazione in merito alle effettive esigenze organizzative di trattenimento in servizio <u>facoltativo, ex l. di bilancio 2025</u> (tipologia B), del personale tecnico-amministrativo e acquisizione agli atti della formale disponibilità dell'interessato	10 febbraio 2025 (lunedì)
Rinuncia domanda	13 febbraio 2025 (giovedì)
• Deliberazione del CdA di trattenimento in servizio <u>facoltativo ex l. di bilancio 2025</u> • Decreti direttoriali di trattenimento in servizio <u>ex l. 297/1994</u> (atto dovuto nei confronti di chi ha fatto domanda e ha i requisiti) e di eventuale trattenimento in servizio <u>facoltativo ex l. di bilancio 2025</u> • Accertamento sussistenza diritto al trattamento pensionistico, al trattenimento in servizio e comunicazione mancata maturazione degli stessi • Compilazione modulo google trattenimento in servizio <u>facoltativo ex l. di bilancio 2025</u>	17 febbraio 2025 (lunedì)
Accettazione domande cessazione (senza emissione di atto formale)	18 febbraio 2025 (martedì)
Inserimento cessazioni su nuova piattaforma “Portale anagrafiche”	Entro il 19 febbraio 2025 (mercoledì)
Notifica dei provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro agli interessati	24 febbraio 2025 (lunedì)



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Tabella B

	ISTITUZIONE	N. posti limite per trattenimento in servizio volontario personale TA
1	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DELL'AQUILA	1
2	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BARI	1
3	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA	1
4	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA	1
5	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA	1
6	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANZARO	1
7	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE	2
8	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA	1
9	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FROSINONE	1
10	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI GENOVA	1
11	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE	1
12	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA	1
13	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MILANO	2
14	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI	1
15	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO	1
16	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PERUGIA	1
17	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI RAVENNA	1
18	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI REGGIO CALABRIA	1
19	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA	1
20	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI SASSARI	1
21	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI TORINO	1
22	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO	1
23	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA	1
24	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA	1
25	ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA DI ROMA	1
26	ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA DI ROMA	1
27	CONSERVATORIO DI MUSICA D'ADRIA	1
28	CONSERVATORIO DI MUSICA D'ALESSANDRIA	1
29	CONSERVATORIO DI MUSICA D'AVELLINO	1
30	CONSERVATORIO DI MUSICA DELL'AQUILA	1
31	CONSERVATORIO DI MUSICA DI BARI	1
32	CONSERVATORIO DI MUSICA DI BENEVENTO	1
33	CONSERVATORIO DI MUSICA DI BOLOGNA	1
34	CONSERVATORIO DI MUSICA DI BOLZANO	1
35	CONSERVATORIO DI MUSICA DI BRESCIA	1
36	CONSERVATORIO DI MUSICA DI CAGLIARI	1
37	CONSERVATORIO DI MUSICA DI CALTANISSETTA	1
38	CONSERVATORIO DI MUSICA DI CAMPOBASSO	1
39	CONSERVATORIO DI MUSICA DI CASTELFRANCO VENETO	1
40	CONSERVATORIO DI MUSICA DI CATANIA	1
41	CONSERVATORIO DI MUSICA DI CESENA E RIMINI	1
42	CONSERVATORIO DI MUSICA DI COMO	1
43	CONSERVATORIO DI MUSICA DI COSENZA	1
44	CONSERVATORIO DI MUSICA DI CREMONA	1
45	CONSERVATORIO DI MUSICA DI CUNEO	1



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

46	CONSERVATORIO DI MUSICA DI FERMO	1
47	CONSERVATORIO DI MUSICA DI FERRARA	1
48	CONSERVATORIO DI MUSICA DI FIRENZE	1
49	CONSERVATORIO DI MUSICA DI FOGGIA	1
50	CONSERVATORIO DI MUSICA DI FROSINONE	1
51	CONSERVATORIO DI MUSICA DI GALLARATE	1
52	CONSERVATORIO DI MUSICA DI GENOVA	1
53	CONSERVATORIO DI MUSICA DI LA SPEZIA	1
54	CONSERVATORIO DI MUSICA DI LATINA	1
55	CONSERVATORIO DI MUSICA DI LECCE	1
56	CONSERVATORIO DI MUSICA DI LIVORNO	1
57	CONSERVATORIO DI MUSICA DI LUCCA	1
58	CONSERVATORIO DI MUSICA DI MANTOVA	1
59	CONSERVATORIO DI MUSICA DI MATERA	1
60	CONSERVATORIO DI MUSICA DI MESSINA	1
61	CONSERVATORIO DI MUSICA DI MILANO	2
62	CONSERVATORIO DI MUSICA DI MODENA E CARPI	1
63	CONSERVATORIO DI MUSICA DI MONOPOLI	1
64	CONSERVATORIO DI MUSICA DI NAPOLI	1
65	CONSERVATORIO DI MUSICA DI NOCERA TERINESE	1
66	CONSERVATORIO DI MUSICA DI NOVARA	1
67	CONSERVATORIO DI MUSICA DI PADOVA	1
68	CONSERVATORIO DI MUSICA DI PALERMO	1
69	CONSERVATORIO DI MUSICA DI PARMA	1
70	CONSERVATORIO DI MUSICA DI PAVIA	1
71	CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA	1
72	CONSERVATORIO DI MUSICA DI PESARO	1
73	CONSERVATORIO DI MUSICA DI PESCARA	1
74	CONSERVATORIO DI MUSICA DI PIACENZA	1
75	CONSERVATORIO DI MUSICA DI POTENZA	1
76	CONSERVATORIO DI MUSICA DI RAVENNA	1
77	CONSERVATORIO DI MUSICA DI REGGIO CALABRIA	1
78	CONSERVATORIO DI MUSICA DI REGGIO EMILIA	1
79	CONSERVATORIO DI MUSICA DI RIBERA	1
80	CONSERVATORIO DI MUSICA DI ROMA	1
81	CONSERVATORIO DI MUSICA DI ROVIGO	1
82	CONSERVATORIO DI MUSICA DI SALERNO	2
83	CONSERVATORIO DI MUSICA DI SASSARI	1
84	CONSERVATORIO DI MUSICA DI SIENA	1
85	CONSERVATORIO DI MUSICA DI TARANTO	1
86	CONSERVATORIO DI MUSICA DI TERNI	1
87	CONSERVATORIO DI MUSICA DI TORINO	1
88	CONSERVATORIO DI MUSICA DI TRAPANI	1
89	CONSERVATORIO DI MUSICA DI TRENTO	1
90	CONSERVATORIO DI MUSICA DI TRIESTE	1
91	CONSERVATORIO DI MUSICA DI UDINE	1
92	CONSERVATORIO DI MUSICA DI VENEZIA	1
93	CONSERVATORIO DI MUSICA DI VERONA	1
94	CONSERVATORIO DI MUSICA DI VIBO VALENTIA	1
95	CONSERVATORIO DI MUSICA DI VICENZA	1
96	ISIA DI FAENZA	1
97	ISIA DI FIRENZE	1
98	ISIA DI PESCARA	1
99	ISIA DI ROMA	1
100	ISIA DI URBINO	1
101	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI DI TERAMO	1
102	POLITECNICO DELLE ARTI BERGAMO	1



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

APPROFONDIMENTI

A. APE SOCIALE

La legge 207/2024 ha confermato anche per il 2025 la c.d. ape sociale (originariamente disposta dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 179-185), con le modifiche già introdotte dalla precedente legge 30 dicembre 2023, n. 213.

In particolare, si prevede che *“in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 [limite ora **esteso al 31 dicembre 2025**], agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni [ora: **63 anni e 5 mesi**], è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:*

- a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;*
- b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;*
- c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;*
- d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente*



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.”

Ai fini del riconoscimento dell'indennità [di cui al comma 179], la novità introdotta dalla legge di bilancio 2024, prevede che i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) [del medesimo comma] sono **ridotti, per le donne, di quattro mesi per ogni figlio, nel limite massimo pari a 16 mesi complessivi in caso di 4 o più figli** (art.1, comma 179, l. 207/2024).

Riguardo l'ape sociale, si fa riferimento alla precedente nota dell'ex DGFIS del 7 luglio 2017, prot. n. 8269, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 179 della legge n. 232/2016, come modificato dall'art. 1 c. 162 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) e dall'articolo 18 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché al D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88 (Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di APE sociale) ed alla circolare INPS 16 giugno 2017, n. 100 e alla successiva circolare n. 35 del 20 febbraio 2024.

Infine, si segnala il divieto di cumulo del beneficio dell'APE sociale – introdotto con la L. 213/2023 e confermato dalla l. 207/2024 – con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

B. OPZIONE DONNA

La legge di bilancio 2024, art.1, comma 173, ha confermato opzione donna anche per il 2025.

L'art. 1, comma 281, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto la possibilità di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'art. 1, comma 9, della Legge n. 243/2004 (c.d. Riforma Maroni) fino a dicembre 2015 consentendo alle lavoratrici di conseguire il diritto alla pensione di anzianità (cd. Opzione donna) se in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 180.

Successivamente l'art. 1 c. 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), ha esteso la facoltà in questione anche alle lavoratrici che non hanno maturato, entro il 31 dicembre 2015, i requisiti previsti dall'art. 1 c. 9 della legge n. 243/2004 solamente per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 16, ha ulteriormente prorogato questa opzione per le lavoratrici dipendenti che abbiano compiuto 58 anni di età e maturato 35 anni di contributi il 31 dicembre 2018 (per le autonome 59 anni di età).

L'art. 1, comma 292, della L. 197/2022, e successivamente l'art. 1, comma 138, della L. 213/2023 hanno modificato la cd “Opzione donna”. La l. 207/2024 conferma opzione donna anche per chi matura i requisiti nel 2025. Le dipendenti AFAM che abbiano **compiuto 61 anni (o 60 anni per le lavoratrici con un figlio, o 59 anni per le lavoratrici con due o più figli) e abbiano maturato**



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni al 31/12/2024, possono avvalersi del suddetto trattamento pensionistico anticipato, purché rientrino in una delle seguenti casistiche:

- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento.

Ai sensi dell'art. 16, comma 3 del sopra citato D.L. 4/2019, come modificato dalla L. 213/2023, "Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

La legge di bilancio 2024 (l. n. 207/2024, art. 1, comma 173) ha prorogato la possibilità di usufruire di opzione donna per le dipendenti AFAM che abbiano **compiuto 61 anni (o 60 anni per le lavoratrici con un figlio, o 59 anni per le lavoratrici con due o più figli)** e abbiano maturato **un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni al 31/12/2024**, ferme le casistiche sopra descritte. La norma conferma, altresì, che **"entro il 28 febbraio 2025, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico."**

C. QUOTA 103: PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE

La "Quota 103" è una misura originariamente contenuta nella legge di bilancio 2023 – L.197/2022, in cui, all'art.1 c.283-285, si introduceva questa nuova forma di pensione "anticipata flessibile". E' stata introdotta in via sperimentale per il 2023 e poi è stata successivamente prorogata per il 2024 (dalla legge di bilancio 2024, l. 213/2023). La legge di bilancio 2025 (l. 207/2024, art. 1, comma 174) ha prorogato la misura anche per il 2025.

"Quota 103" permette ai lavoratori di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di **almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni**. Il diritto deve essere conseguito **entro il 31 dicembre 2025**.

La legge di bilancio 2025, anche per l'anno in corso, prevede che: **"per il personale del comparto scuola e AFAM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il relativo personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2025 con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico."**